

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

CONCORSO

Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di trentadue allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo.

(GU n.101 del 21-12-2021)

IL COMANDANTE GENERALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 16, concernente le funzioni dei Dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali e relative disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2005, concernente disposizioni sui concorsi per l'accesso al ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 66, comma 10 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere, la procedura prevista dall'art. 35, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata di analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dalla individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, gli articoli 636, 703, 706, 707, 708, 783-bis, 973, 2199, nonché l'art. 2186, che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato Maggiore della difesa, degli Stati Maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare e successive modifiche e integrazioni»;

Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabrici nelle Forze Armate e di Polizia»;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle Pubbliche amministrazioni centrali;

Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, recante «Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»;

Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art. 635 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;

Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare, recante «Modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;

Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato codice dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validità delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di

candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso codice;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173 recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni della legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», con particolare riferimento agli articoli 259 e 260;

Visto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato del 17 ottobre 2016 per il quale quanto previsto dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, può trovare applicazione bandendo una procedura riservata ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

Considerata la specialità della disciplina complessiva in ordine al personale militare, desumibile dal combinato disposto dell'art. 625, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, rubricato «Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali», dell'art. 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, rubricato «Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», dell'art. 51, comma 8, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, rubricato «Programmazione delle assunzioni e norme interpretative» e dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Personale in regime di diritto pubblico»;

Considerato che la specialità sopra descritta si giustifica alla luce della peculiarità dello status e delle funzioni svolte dal personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il citato decreto legislativo n. 66 del 2010 ha cura di prevedere, tra gli altri, il possesso di specifici requisiti legati all'età, al titolo di studio, all'efficienza fisica e al profilo psico-attitudinale (articoli 635, 641, 697, 700, 703, 707 e 708 e successive modifiche);

Considerato che la cadenza annuale del concorso per il reclutamento degli allievi carabinieri in ferma quadriennale si evince dall'art. 2199 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 mediante un sistema di programmazione quinquennale nel quale i posti sono messi annualmente a concorso e i candidati possono fare in ciascun anno una sola domanda;

Considerato che, in coerenza con quanto sopra esposto, non si ritiene opportuno ricorrere alla fattispecie di cui all'art. 708 comma 2 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, escludendo anche l'applicabilità di ogni altra normativa vigente a riguardo, in linea con la più recente giurisprudenza (Cons. Stato, Ad. Plen., 28 luglio 2011, n. 14, punto 51; Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2014, n. 100; Tribunale amministrativo regionale Lazio, sez. I-bis, 16 luglio 2014, n. 7599; Tribunale amministrativo regionale Lazio, sez. I-bis, 19 settembre 2014, n. 9863; Tribunale amministrativo regionale Lazio, sez. I-ter, 26 settembre 2014, n. 10026);

Valutata la necessità, per esigenze info-operative dell'Arma dei Carabinieri, di disporre di personale conoscitore delle lingue straniere indicate nell'allegato «D» del presente bando di concorso;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di trentadue allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri riservato, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche ed integrazioni, da ammettere alla frequenza del 141° corso allievi carabinieri.

2. I posti a concorso sono cosi' ripartiti:

a) ventidue riservati, ai sensi dell'art. 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), in servizio;

b) dieci riservati, ai sensi degli articoli 703, 706 e 707, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai cittadini italiani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di eta'; il limite massimo d'eta' e' elevato a ventotto anni per coloro che abbiano gia' prestato servizio militare.

3. All'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso con le modalita' di cui all'art. 3, i candidati debbono optare per una delle riserve di posti di cui al precedente comma 2, essendo consentito concorrere per una sola di esse.

4. Qualora una delle riserve di posti di cui al comma 2 non fosse ricoperta per insufficienza di candidati idonei, gli stessi saranno devoluti all'altra categoria. Nell'eventualita' che anche in questo secondo caso, non fossero ricoperti tutti i posti, gli stessi verrebbero devoluti al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2.938 Allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» concorsi n. 57 del 20 luglio 2021.

5. Il numero dei posti potra' essere incrementato qualora dovessero essere rese disponibili, anche con diversi provvedimenti normativi, ulteriori risorse finanziarie.

6. Ai sensi dell'art. 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, resta altresì impregiudicata la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che dovessero impedire o limitare le assunzioni di personale per l'anno 2021.

7. In entrambi i casi, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri provvedera' a darne formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Art. 2

Requisiti di partecipazione

1. Alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) possono partecipare i cittadini italiani che:

siano volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio da almeno un mese continuativo ovvero in rafferma annuale;

siano volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio, esclusi coloro che si trovino in rafferma biennale;

se militari (VFP1/VFP4) in servizio, non abbiano gia' presentato nell'anno 2021 domanda di partecipazione per le riserve di posti di cui all'art. 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 previste da altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare;

alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda indicato nell'art. 3, non abbiano superato il giorno di compimento del ventottesimo anno di eta'. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per

i pubblici impieghi;

siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui al successivo comma 3.

2. Alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) possono partecipare i cittadini italiani che:

a) alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda indicato nell'art. 3 abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non abbiano superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno di età. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria, il limite massimo d'età è elevato a ventotto anni. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;

b) siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui al successivo comma 3.

3. Per entrambe le riserve dei posti di cui ai precedenti commi 1 e 2 possono partecipare coloro che:

a) siano in possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di primo grado ovvero livello di competenza B1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni;

b) godano dei diritti civili e politici;

c) abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale;

d) se militari (VFP1/VFP4) già in servizio alla data del 31 dicembre 2020 ovvero congedati entro la stessa data, siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

e) se militari (VFP1/VFP4) in servizio dal 1° gennaio 2021 ovvero congedati dopo la stessa data o se candidati partecipanti per la categoria di cui all'art. 1, comma 2, let. b), abbiano conseguito o siano in grado di conseguire, al termine dell'anno scolastico 2021-2022 il diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'accesso alle università di cui all'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all'estero dovrà documentarne l'equipollenza ovvero l'equivalenza secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica è disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica

<http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri>

f) abbiano tenuto condotta incensurabile;

g) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna o con il beneficio della non menzione;

h) non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

i) se militari, nel caso di procedimento penale per delitti non colposi precedentemente instaurato nei loro confronti e non concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione, perché il fatto non sussiste ovvero perché l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'art. 530 del codice di procedura penale, non siano sottoposti a conseguente procedimento disciplinare in corso di definizione;

j) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;

k) siano in possesso della idoneità psicofisica ed attitudinale al servizio militare incondizionato, da accertare successivamente con le modalità di cui agli articoli 9 e 10;

l) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

m) non si trovino in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o la conservazione dello status di carabiniere.

4. I requisiti di partecipazione, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro della difesa 28 luglio 2005 e successive

modifiche devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda indicato al successivo art. 3 e mantenuti, fatta eccezione per l'età, fino alla data di effettiva immissione nel ruolo degli appuntati e carabinieri, fermo restando quanto previsto in tema di esclusioni dal successivo art. 16, nonché di espulsione in qualsiasi momento dal corso formativo, a mente del regolamento per le Scuole allievi carabinieri.

5. Tutti i candidati partecipano «con riserva» alle prove e agli accertamenti previsti dal presente bando di concorso.

Art. 3

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente on-line, avvalendosi della procedura disponibile nell'area concorsi del sito ufficiale dell'Arma dei carabinieri www.carabinieri.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine coincide con un giorno festivo, questo è prorogato al giorno successivo. Per la data di presentazione farà fede quella riportata sul modulo di domanda rilasciato dal sistema automatizzato.

2. Per poter presentare la domanda di partecipazione è necessario munirsi per tempo di uno tra i seguenti strumenti di identificazione:

a) credenziali SPID con livello di sicurezza 2 che consentono l'accesso ai servizi on-line della pubblica amministrazione attraverso l'utilizzo di nome utente, password e la generazione di un codice temporaneo (one time password). Le istruzioni per il rilascio di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) sono disponibili sul sito ufficiale dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) all'indirizzo www.spid.gov.it

b) idoneo lettore di smart-card installato nel computer per l'utilizzo con carta nazionale dei servizi (CNS) precedentemente attivata presso gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a rilasciare un PIN.

3. Lo strumento di identificazione prescelto dovrà essere intestato esclusivamente al candidato che presenta la domanda. I candidati minorenni dovranno utilizzare uno strumento di identificazione intestato a un genitore esercente la responsabilità genitoriale o, in mancanza, al tutore.

4. Non sono ammesse domande di partecipazione presentate con modalità diverse da quanto previsto dal presente articolo (comprese quelle cartacee) o presentate con sistemi di identificazione intestati a persone diverse da quelle indicate al comma 3 del presente articolo.

5. Una volta autenticato nel sito, il candidato dovrà compilare tutti i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla procedura. I candidati minorenni dovranno indicare i propri dati di partecipazione.

6. La procedura chiederà al candidato di:

a) indicare due indirizzi e-mail validi:

posta elettronica standard, su cui riceverà una copia della domanda di presentazione;

posta elettronica certificata (PEC) intestata al candidato su cui inviare e ricevere le comunicazioni attinenti alla procedura concorsuale; i candidati minorenni dovranno utilizzare uno strumento di identificazione intestato a un genitore esercente la responsabilità genitoriale o, in mancanza, al tutore;

b) caricare una fototesserina in formato digitale;

c) allegare una copia dell'attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di primo grado ovvero livello di competenza B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni.

7. Il candidato dovrà dichiarare:

a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) e il codice fiscale;

b) il proprio stato civile;

c) la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se cittadino italiano residente all'estero, dovrà indicare anche l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio. Dovrà essere segnalata a mezzo e-mail PEC all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it ogni variazione del recapito indicato. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, né per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;

d) il possesso della cittadinanza italiana; in caso di doppia cittadinanza, il candidato dovrà indicare, in apposita dichiarazione da consegnare all'atto della presentazione alle prove di efficienza fisica di cui all'art. 7, la seconda cittadinanza e in quale Stato è soggetto agli obblighi militari (o ve li ha assolti);

e) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di aver tenuto condotta incensurabile e di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, di non avere in corso procedimenti penali, di non essere stato sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione, di non avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

In caso contrario, dovrà indicare i procedimenti a carico e ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorità Giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale pende un procedimento penale.

Il candidato dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare con tempestività al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - ufficio concorsi e contenzioso, a mezzo e-mail PEC all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra, fino all'effettivo incorporamento presso la Scuola allievi carabinieri;

g) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego in una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica;

h) se partecipante alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a):

1) la propria posizione giuridica, specificando:

se volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale o quadriennale (VFP4), in servizio;

la Forza Armata (Esercito, Marina, Aeronautica) ove presta servizio;

la decorrenza giuridica alla data di scadenza di presentazione della domanda (VFP1/VFP4);

2) ai fini indicati all'art. 12, comma 1, lettera b), l'eventuale possesso di:

titoli di studio e professionali di cui all'allegato «A», specificandone la data di conseguimento e l'istituto o ente rilasciante;

certificazioni inerenti alla conoscenza di una lingua straniera derivante da una delle condizioni specificate negli allegati «B» e «C» (nel caso in cui il candidato sia a conoscenza di più lingue, potrà scegliere solo una di esse).

Il candidato dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'amministrazione di esperire con immediatezza i

controlli previsti sugli eventuali titoli dichiarati in domanda, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

i) se partecipante alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 2, lettera b):

i titoli di studio e professionali di cui all'allegato «A», specificandone la data di conseguimento e l'istituto o ente rilasciante;

la conoscenza di una lingua straniera derivante da una delle condizioni specificate negli allegati «B» e «C» (nel caso in cui il candidato sia a conoscenza di più lingue potrà scegliere solo una di esse).

Il candidato dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti sugli eventuali titoli dichiarati in domanda, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

j) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito;

k) di prestare, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali e relative disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» e successive modifiche e integrazioni, esplicito consenso al trattamento dei propri dati personali da parte dell'amministrazione, necessario ai fini della partecipazione del candidato e della gestione delle attività concorsuali.

8. All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema automatizzato genererà una ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda on-line, inviandola automaticamente all'indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato nella domanda stessa. Detta ricevuta dovrà essere portata all'atto della presentazione alla prima prova del concorso.

9. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la presentazione della stessa, annullando la domanda e ripresentandone una nuova.

10. Una volta scaduto il termine ultimo fissato per la loro presentazione, le domande di partecipazione non potranno più essere modificate. Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento potrà comunque chiedere la regolarizzazione di quelle che risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.

11. Con la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il candidato, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si assume le responsabilità penali circa eventuali dichiarazioni mendaci.

Eventuali dichiarazioni mendaci finalizzate a trarre un indebito beneficio comportano:

la segnalazione alla competente procura della Repubblica per le valutazioni di competenza;

l'esclusione dal concorso o, se vincitore, dal corso e la revoca della nomina a Carabiniere.

Art. 4

Istruttoria delle domande per i volontari in ferma prefissata in servizio ed in congedo

1. I volontari in ferma prefissata in servizio dovranno consegnare una copia della domanda di partecipazione presentata on-line, al Comando del Reparto/Ente presso il quale sono in forza, al solo fine di consentire al medesimo di curare le relative incombenze.

I volontari in ferma prefissata in congedo, qualora non in possesso dell'estratto della documentazione di servizio, per le

stesse finalita' dovranno presentare copia della domanda al Centro documentale di appartenenza (ex distretto militare/Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di porto/Direzione territoriale dell'Aeronautica).

I volontari in ferma prefissata in congedo che non riescano ad ottenere per comprovati motivi dagli Enti competenti l'estratto della documentazione di servizio dovranno consegnare, compilata, la dichiarazione in allegato «D».

2. I Comandi/Reparti/Enti, ricevuta la copia delle domanda di partecipazione al concorso, provvederanno a compilare l'estratto della documentazione di servizio, redatto come da fac-simile in allegato »E», che costituisce parte integrante del presente decreto, aggiornato alla data di scadenza di presentazione delle domande e firmato dal Comandante di Corpo/Reparto/Ente nonche' dal candidato per presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti.

3. I volontari in ferma prefissata, in servizio ed in congedo, all'atto della presentazione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali, presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento, dovranno consegnare una copia del suddetto estratto della documentazione di servizio, mentre un'ulteriore copia, se giudicati idonei ai citati accertamenti, dovra' essere scansionata in formato «pdf» e caricata sul portale internet www.carabinieri.it «area concorsi», unitamente ai titoli dichiarati in domanda ai fini dell'attribuzione del punteggio incrementale di cui agli allegati «A» e «B».

Art. 5

Commissioni

1. Con successivi decreti dirigenziali del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o di autorita' da lui delegata, saranno nominate:

- a) la commissione esaminatrice per la prova scritta di selezione, per la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie di merito;
- b) la commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica;
- c) la commissione per lo svolgimento degli accertamenti psicofisici;
- d) la commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali.

2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a), sara' composta dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri:

- a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
- b) un Ufficiale di grado non inferiore a Maggiore, membro;
- c) un Ispettore membro e segretario.

3. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al precedente comma 1, lettera b), sara' composta dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri:

- a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
- b) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, membro;
- c) un Ispettore membro e segretario.

Durante l'espletamento delle prove, la commissione potra' avvalersi dell'assistenza di personale tecnico e medico, nonche' di personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della qualifica di istruttore militare di educazione fisica.

Qualora l'amministrazione lo ritenga opportuno, per esigenze organizzative, potranno essere attivate piu' commissioni.

4. La commissione per gli accertamenti psicofisici di cui al precedente comma 1, lettera c), sara' composta dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri:

- a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
- b) due Ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano, svolgera' anche le

funzioni di segretario.

Detta commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti anche esterni.

5. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al precedente comma 1, lettera d), sarà composta dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri:

un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;

un Ufficiale con qualifica di perito selettore attitudinale e un Ufficiale psicologo, membri, dei quali il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.

Detta commissione si avvarrà del supporto tecnico-specialistico di ulteriori Ufficiali periti selettori e psicologi dell'Arma dei carabinieri.

Qualora il numero dei candidati ammessi agli accertamenti attitudinali fosse rilevante, potranno essere attivate più commissioni.

Art. 6

Svolgimento del concorso

1. Lo svolgimento del concorso prevede l'effettuazione di:

- a) prove di efficienza fisica;
- b) accertamenti psicofisici per la verifica dell'idoneità psicofisica;
- c) accertamenti attitudinali;
- d) prova scritta di selezione;
- e) valutazione dei titoli.

2. I candidati - ad eccezione di quelli di sesso femminile che si siano trovati nella condizione di cui dell'art. 580, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e per i quali saranno applicate le disposizioni sulla tutela della maternità, di cui agli articoli 640, commi 1-bis e 1-ter, e 1494, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - all'atto dell'approvazione delle graduatorie di merito del concorso dovranno essere risultati idonei in tutti gli accertamenti obbligatori previsti nel precedente comma 1. In caso contrario, saranno esclusi dal concorso.

3. L'amministrazione della difesa non risponderà di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i candidati lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo; per contro, provvederà ad assicurare i candidati per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.

Art. 7

Prove di efficienza fisica

1. Le prove di efficienza fisica saranno svolte secondo le modalità e i criteri indicati nell'allegato «F», che costituisce parte integrante del presente decreto, nonché osservando le disposizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, che saranno rese disponibili prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.

2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenterà nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica, sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 4 e all'art. 259, comma 4 del decreto-legge 34/2020. Non saranno previste riconvocaioni ad eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione

Difesa/Interno ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare.

A tal fine gli interessati dovranno far pervenire a mezzo e-mail all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, un'istanza di nuova convocazione, entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverrà a mezzo e-mail (inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso). I candidati convocati dovranno presentarsi indossando idonea tenuta ginnica (con abbigliamento parapigioggia al seguito).

3. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi determinerà il giudizio di inidoneità da parte della commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), la non ammissione del candidato agli accertamenti psicofisici e la sua esclusione dal concorso. Il superamento di tutti gli esercizi determinerà un giudizio di idoneità alle prove di efficienza fisica, con attribuzione di un punteggio incrementale, secondo le modalità indicate nel citato allegato «F», fino ad un massimo di tre punti, utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui all'art. 13.

4. All'atto della presentazione alle predette prove i candidati dovranno consegnare i seguenti documenti in originale o in copia conforme:

a) se ancora minorenni, atto di assenso all'arruolamento volontario di un minore, secondo il modello in allegato «G» al presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o, in mancanza, dal tutore, nonché la fotocopia di un documento di riconoscimento dei/del sottoscrittore/i rilasciato da un'amministrazione dello Stato, provvisto di fotografia, in corso di validità. La mancata presentazione di detto documento determinerà l'esclusione del candidato minorenni;

b) certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l'atletica leggera, in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana, ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio sanitario nazionale o regionale che esercitano in tali ambiti in qualità di medici specializzati in medicina dello sport (oltre al certificato in originale o copia conforme, dovrà essere portata al seguito una fotocopia dello stesso); la mancata presentazione di detto documento determinerà l'esclusione del candidato;

c) i candidati di sesso femminile dovranno altresì produrre referto del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione (la data di presentazione non è da calcolare nel computo dei cinque giorni) per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica; la mancata presentazione di detto documento determinerà l'esclusione del candidato.

Art. 8

Documenti da produrre

1. All'atto della presentazione per gli accertamenti psico-fisici, i candidati dovranno produrre i seguenti documenti in originale (o in copia con originale in visione), rilasciati in data non anteriore a sei mesi da quella di presentazione, salvo diverse indicazioni:

a) documentazione di cui all'art. 4, comma 2, se volontari in ferma prefissata;

b) referto attestante l'effettuazione dei markers virali HbsAg, anti HCV e anti HIV;

c) certificato, compilato in ogni sua parte ed in maniera conforme al modello riportato nell'allegato «H», che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona salute ed i precedenti anamnestici di rilievo;

d) qualora il candidato ne sia già in possesso, esame

radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto;

e) i candidati di sesso femminile dovranno altresì produrre referto:

del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) svolto nei cinque giorni antecedenti la data di presentazione (la quale non è da calcolare nel computo dei cinque giorni) al fine dello svolgimento in piena sicurezza degli accertamenti psico-fisici e per le finalità indicate nell'art. 9, comma 9. La mancata presentazione di detto referto, l'attestazione di esecuzione del test oltre il termine suindicato ovvero l'esibizione di certificato privo di elementi essenziali di validità (ad es.: senza data, senza firma, senza timbro, etc), determinerà l'esclusione dal concorso, non essendo ammesse nuove convocazioni;

di ecografia pelvica (finalizzata alla verifica della morfologia, di masse atipiche, reperti patologici o malformazioni di utero e ovaie). La mancata presentazione di detto referto determinerà l'esclusione dal concorso, non essendo ammesse nuove convocazioni;

f) elettrocardiogramma refertato;

g) esame audiometrico tonale (la prova deve essere effettuata testando le frequenze 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000 Hz);

h) esami ematochimici:

emocromo completo;

VES;

glicemia;

creatinemia;

trigliceridemia;

colesterolemia totale;

transaminasemia (GOT e GPT);

bilirubinemia totale e frazionata;

gamma GT;

esame delle urine standard e del sedimento.

2. I certificati predetti dovranno essere formalizzati presso strutture sanitarie pubbliche, militari o private accreditate con il servizio sanitario nazionale o regionale. In quest'ultimo caso, dovrà essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.

3. I candidati alla prova scritta di selezione devono, entro i tre giorni successivi alla stessa, far pervenire la documentazione relativa ai titoli dichiarati in domanda ai sensi dell'art. 12, ai fini dell'attribuzione del punteggio incrementale di cui agli allegati «A» e «B».

4. La citata documentazione dovrà essere scansionata singolarmente in formato «pdf» e caricata sul portale internet www.carabinieri.it - area «concorsi». I titoli da trasmettere saranno elencati nella stessa pagina dedicata all'upload solo ed esclusivamente in base a quanto dichiarato in domanda.

5. La non indicazione di eventuali titoli di merito durante la presentazione della domanda o il mancato upload nei tempi e modi previsti nel precedente comma 3 comporterà la non attribuzione dei punteggi incrementali da parte della Commissione esaminatrice.

Art. 9

Accertamenti psicofisici

1. I candidati che avranno riportato il giudizio di idoneità nelle prove di efficienza fisica di cui all'art. 7 saranno convocati successivamente presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, viale Tor di Quinto, n. 153 - Roma per essere sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), agli accertamenti per la verifica dell'idoneità psicofisica al servizio militare quale Carabiniere del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri.

L'idoneità psicofisica dei candidati sarà accertata con le modalità previste dagli articoli 580 e 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con le modalità previste dalle direttive tecniche approvate con decreto ministeriale

4 giugno 2014, citate nelle premesse, nonché secondo le modalità definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, le quali saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.

2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti psicofisici, sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 6 e all'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. Non saranno previste riconvocaioni ad eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'amministrazione Difesa/Interno ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e di quelli che non siano in possesso, alla data prevista per gli accertamenti psicofisici, della documentazione sanitaria di cui all'art. 8, comma 1, lettere b), g), h) e, per le sole candidate, del referto di ecografia pelvica, in ragione dei tempi necessari per il rilascio di tali documenti, da segnalare con le modalità di cui al precedente art. 7, comma 2.

La mancata esibizione della documentazione sanitaria di cui all'art. 8, comma 1, lettere b), g) ed h), e, per le sole candidate, anche del referto di ecografia pelvica, anche successivamente alla richiesta di riconvocazione, determinerà l'impossibilità per la commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c) di esprimersi in relazione al possesso dei requisiti psicofisici con la conseguente esclusione dal concorso.

3. Gli accertamenti psicofisici verificheranno il possesso del seguente profilo sanitario minimo valutato in base alla Direttiva tecnica per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di cui al DM 4 giugno 2014: psiche (PS) 1, costituzione (CO) 2, apparato cardiocircolatorio (AC) 2, apparato respiratorio (AR) 2, apparati vari (AV) 2, apparato locomotore superiore (LS) 2, apparato locomotore inferiore (LI) 2, apparato uditivo (AU) 2, apparato visivo (VS) 2 (sono ammessi tra gli interventi di chirurgia refrattiva solamente la PRK ed il LASIK).

Ai sensi della legge 12 gennaio 2015, n. 2 e del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, i candidati, ove previsto, dovranno, altresì, rientrare entro i valori limite dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nella tabella «A» allegata al predetto decreto del Presidente della Repubblica.

Il suddetto requisito non sarà nuovamente accertato nei confronti del personale militare in servizio al momento della visita medica e in possesso dell'idoneità incondizionata al servizio militare.

4. La commissione, disporrà per tutti i candidati una visita medica generale ed i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:

- a) cardiologico;
- b) oculistico;
- c) odontoiatrico;
- d) otorinolaringoiatrico;
- e) psichiatrico (avvalendosi anche dei test e delle prove somministrate in aula);

f) analisi delle urine finalizzate alla ricerca di cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. I candidati dovranno rilasciare la dichiarazione di consenso ad essere sottoposti ai predetti esami. Per i candidati ancora minorenni, invece, la suddetta dichiarazione, conforme al modello riportato nell'allegato «I», dovrà essere sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale e portata al seguito all'atto della presentazione agli accertamenti psicofisici. In caso di positività disporrà sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);

g) controllo dell'abuso sistematico di alcool.

I candidati di sesso femminile saranno sottoposti a visita ginecologica.

La commissione potrà, inoltre, disporre l'effettuazione di ogni ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale. Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il candidato ad indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato «L», che costituisce parte integrante del presente decreto.

Per i candidati che, nei dodici mesi antecedenti alla data di convocazione agli accertamenti psicofisici, hanno già conseguito l'idoneità psicofisica in altri concorsi pubblici banditi dall'Arma dei Carabinieri, la commissione per gli accertamenti psicofisici potrà esprimersi sulla base dell'esame cartolare degli accertamenti già eseguiti e relativi ai provvedimenti di idoneità già emessi, ferma restando la ripetizione delle analisi per la ricerca di cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope. La citata commissione, all'esito della visita medica generale del candidato e dell'esame della documentazione anzidetta, potrà:

pronunciarsi direttamente in ordine alla conferma dell'idoneità psicofisica;

disporre l'eventuale effettuazione di analisi e/o accertamenti diagnostici/specialistici, ritenuti utili per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale, all'esito della quale adotterà i provvedimenti con le modalità descritte al successivo comma 5.

Il candidato, ancora minorenne all'atto della presentazione agli accertamenti psicofisici, avrà cura di portare al seguito la dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformità al citato allegato «L», che costituisce parte integrante del presente decreto, per l'eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata presentazione di detta dichiarazione determinerà l'impossibilità di sottoporre il candidato minorenne agli esami radiologici e la conseguente esclusione dello stesso dalle procedure concorsuali. Potrà essere richiesta documentazione sanitaria (cartelle cliniche, esito d'indagini istologiche, referti specialistici, ecc.) relativa a precedenti traumatici o patologici del candidato degni di nota, ai fini della valutazione psicofisica.

5. La commissione, al termine della visita collegiale, comunicherà per iscritto al candidato l'esito, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:

«idoneo» con indicazione del profilo sanitario per coloro i quali è previsto;

«inidoneo» con l'indicazione del motivo.

6. Saranno giudicati «inidonei» i candidati:

a) che non rientrino nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nella tabella «A» allegata al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, laddove previsto;

b) risultati affetti da:

imperfezioni ed infermità:

che siano contemplate nel decreto Ministeriale 4 giugno 2014 - direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario diverso da quello di cui al precedente comma 3;

positività agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, da confermarsi presso una struttura ospedaliera militare o civile, ai sensi dell'art. 635, comma 1, let. n);

tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nel presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale Carabiniere.

7. Saranno, altresì, giudicati inidonei i candidati che

presentino tatuaggi sulla testa, sul collo (fino alla circonferenza delimitata, anteriormente, dal centro dello sterno e, posteriormente, dall'apofisi spinosa della 7^a vertebra cervicale cd «prominente»), sui due terzi distali delle braccia (al di sotto della circonferenza all'altezza dell'inserzione del deltoide sull'omero), sugli avambracci, sulle mani e sulle gambe (al di sotto della rotula, anteriormente, e della cavità poplitea, posteriormente; al di sopra dei malleoli) ovvero, anche se localizzati nelle aree del corpo consentite, quando per dimensioni, contenuto o natura siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o di discredito alle istituzioni.

Disposizioni di dettaglio saranno contenute nelle norme tecniche per gli accertamenti psicofisici.

8. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i candidati giudicati idonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.

9. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti fisio-psico-attitudinali ai sensi dell'art. 640, comma 1-bis e ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 13. Le vincitrici del concorso rinviate ai sensi del presente comma, sono immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale originariamente hanno presentato domanda. Gli effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento.

10. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate in caso di positività del test di gravidanza di cui al precedente comma, risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione, sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate.

11. I candidati che all'atto degli accertamenti psicofisici verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa Commissione medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneità fisica, in una data compatibile con il termine delle convocazioni per gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali.

12. Ai soli candidati partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera b) giudicati idonei a conclusione degli accertamenti psicofisici, la commissione, sulla base delle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario di cui al comma 3, attribuirà un punteggio massimo di quattro punti, con le modalità di seguito indicate:

0 punti per ciascun coefficiente pari a 2;

0,5 punti per ciascun coefficiente pari a 1.

Alla caratteristica somato-funzionale «PS» non sarà attribuito alcun punteggio.

13. Altresì ai candidati giudicati idonei a conclusione degli accertamenti psicofisici, la stessa commissione medica attribuirà un punteggio incrementale di 0,5 nel caso in cui non presentino alcun tatuaggio.

Art. 10

Accertamenti attitudinali

1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psicofisici di cui al precedente art. 9 saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera d) agli accertamenti attitudinali.

2. Gli accertamenti attitudinali, saranno articolati su due distinte fasi:

a) una istruttoria, volta alla preliminare ricognizione degli elementi rilevati ai fini della formazione della decisione finale, condotta separatamente da:

Ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o più test e/o questionari ed eventuali prove di performance, finalizzati ad acquisire elementi riferibili alle capacità di ragionamento, al carattere, alla struttura personale e motivazionale, nonché all'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso formativo e professionale. La valutazione degli elementi emersi sarà espressa in una «relazione psicologica». Alcuni dei test e delle prove citate hanno una valenza anche ai fini degli accertamenti psicofisici (psichiatria);

Ufficiali periti selettori attitudinali, mediante conduzione di un'intervista attitudinale con il candidato, finalizzata all'esplorazione delle aree del profilo attitudinale di riferimento, anche alla luce delle indicazioni fornite nella «relazione psicologica». Gli esiti dell'intervista saranno riportati in una «scheda di valutazione attitudinale»;

b) una costitutiva, nella quale la commissione, nominata ai sensi del precedente art. 5, comma 1, lettera d) e comma 5, del bando e composta da membri diversi da quelli intervenuti nella fase precedente, valutata la documentazione istruttoria e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneità o inidoneità in merito al possesso dei requisiti attitudinali previsti dal «profilo attitudinale» di riferimento quale Carabiniere effettivo in servizio nell'Arma, tenuto conto, a fattore comune, delle capacità indispensabili all'espletamento delle mansioni e delle funzioni di Carabiniere, delle responsabilità discendenti dallo status da assumere e dalle qualifiche da rivestire e delle differenti funzioni e delle specifiche prerogative dell'Arma dei Carabinieri, nell'ambito della difesa dello Stato e della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, rispetto alle altre FF.AA., in cui i partecipanti prestano o hanno prestato servizio.

Tali accertamenti saranno svolti con le modalità definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, in applicazione dell'art. 3, comma 1, lettera g) del decreto ministeriale 28 luglio 2005, citato nelle premesse, che saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.

3. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenterà nel giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, sarà considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 6 e all'art. 259, comma 4 del decreto-legge 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni.

4. Al termine dei predetti accertamenti, la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio d'idoneità o d'inidoneità. Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto, è definitivo. I candidati giudicati inidonei non saranno ammessi alla formazione delle graduatorie finali di merito ed esclusi dal concorso.

5. Tutti i candidati, compresi i militari, nel periodo di effettuazione degli accertamenti psicofisici e di quelli attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma; gli stessi, qualora le attività concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del vitto (solo il pranzo) a carico dell'amministrazione militare. I candidati che sono già alle armi e che partecipano per la riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 2,

lettera a) dovranno indossare l'uniforme il giorno dello svolgimento degli accertamenti attitudinali.

Art. 11

Prova scritta di selezione

1. I candidati idonei agli accertamenti attitudinali saranno sottoposti ad una prova scritta di selezione i cui contenuti e modalita' sono indicati nell'allegato «M» del presente decreto.

2. La sede, la data e l'ora di svolgimento saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, con avviso consultabile nel sito internet www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V reparto, ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny, n. 2 - 00197 Roma, telefono 0680982935.

3. I candidati, senza attendere alcuna convocazione dovranno presentarsi presso la sede d'esame nel giorno previsto, muniti di un documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da una amministrazione dello Stato ed in corso di validita', nonche' di penna a sfera ad inchiostro indelebile di colore nero.

4. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 6 e all'art. 259, comma 5 del decreto-legge n. 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni.

5. Il punteggio conseguito all'esito della correzione e valutazione della stessa, espresso in centesimi, concorrera' alla formazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 13.

6. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento, la correzione e la valutazione della prova saranno osservate le disposizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri e, per quanto applicabili, le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.

7. Durante la prova non sara' permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della sorveglianza o con i membri della commissione esaminatrice, nonche' portare carta da scrivere, appunti e manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; e' vietato altresì l'uso di apparecchi telefonici o ricetrasmittenti che dovranno essere obbligatoriamente spenti. La mancata osservanza di tali prescrizioni comportera' l'esclusione dalla prova, con provvedimento della commissione esaminatrice; analogamente verra' escluso il candidato che venga sorpreso a copiare.

8. L'esito della prova sara' reso noto, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, nel sito internet www.carabinieri.it nonche' presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V reparto, ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny, n. 2 - 00197 Roma, telefono 0680982935.

9. Ciascun candidato potra' formulare, entro i quindici giorni successivi a quello di pubblicazione del questionario somministratogli, della griglia di correzione e del proprio modulo risposta test nella pagina del sito www.carabinieri.it dedicata al concorso, eventuali contestazioni relative agli esiti della prova scritta, per le successive valutazioni da parte della commissione esaminatrice.

Art. 12

Valutazione dei titoli di merito

1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a):

a) valuterà i titoli posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande dai candidati che abbiano riportato il giudizio di idoneità a tutte le prove/accertamenti indicati al precedente art. 6, comma 1;

b) attribuirà ai candidati, di cui riconoscerà titolo, un punteggio incrementale, secondo le modalità indicate negli allegati «A» e «B».

2. Il verbale relativo ai criteri e alle modalità di valutazione dei titoli sarà pubblicato nel sito www.carabinieri.it

Art. 13

Graduatorie di merito

1. I candidati giudicati idonei, al termine di tutte le prove di cui al precedente art. 6, saranno iscritti dalla commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a), in due distinte graduatorie finali di merito, le quali saranno formalizzate al termine dell'iter concorsuale.

2. Le graduatorie, una per ciascuna delle categorie di cui all'art. 1, comma 2, saranno formate sommando al punteggio conseguito nella prova scritta di selezione, gli incrementi previsti per le prove di efficienza fisica, per gli accertamenti psicofisici [per i soli candidati di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera b)], per la mancanza di tatuaggi e per la valutazione dei titoli.

3. Ciascuna graduatoria finale di merito, formata dalla Commissione esaminatrice, sarà approvata con decreto del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, che sarà reso disponibile, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, nel sito www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 06/80982935.

4. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 1, a parità di merito, si applicheranno, in sede di approvazione delle graduatorie, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi. L'elenco dei titoli di preferenza è riportato nell'allegato «N» al presente decreto.

5. Saranno dichiarati vincitori del concorso e ammessi alla frequenza del corso allievi carabinieri, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, i candidati idonei, fino a concorrenza dei posti disponibili per ciascuna delle categorie di cui all'art. 1, comma 2 ed ammessi alla frequenza del 141° corso allievi carabinieri che si svolgerà presso i reparti di istruzione di assegnazione. Successivamente potrà essere ammesso al corso, secondo l'ordine delle medesime graduatorie, un numero di candidati idonei pari a quello di eventuali rinunciatari per qualsiasi motivo, durante i primi venti giorni di effettivo corso.

Art. 14

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 e del possesso dei titoli da valutare ai fini indicati al comma 1, lettera b), del precedente art. 12, il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri potrà chiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e risultante dalla documentazione prodotta dai candidati risultati vincitori del concorso, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'art. 76 del citato decreto, se dal controllo di cui al precedente comma emergerà la falsità del contenuto della dichiarazione, l'interessato decade dai benefici eventualmente conseguiti in virtù di un provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Si precisa, al riguardo, che l'accertamento della resa di dichiarazioni mendaci finalizzate a trarre un indebito beneficio comporta:

la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le

valutazioni di competenza;

l'esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca dal corso.

3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove e agli accertamenti.

4. Verra' acquisito d'ufficio il certificato generale del casellario giudiziale.

Art. 15

Spese di viaggio, licenza e varie

1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove, nonche' quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento e per la presentazione presso i reparti d'istruzione di assegnazione, sono a carico dei candidati.

2. I candidati militari in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti, nonche' per quelli necessari a raggiungere la sede delle prove e degli accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. Se il candidato non sosterra' le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volonta' o venga espulso dalle stesse, la licenza straordinaria sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.

Art. 16

Esclusioni

L'amministrazione puo', con provvedimento motivato, escludere in ogni momento qualsiasi candidato dal concorso o dalla frequenza del corso, anche a seguito di verifiche successive, per difetto dei requisiti prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando o dichiararlo decaduto dalla nomina.

Art. 17

Ammissione al corso

1. I candidati ammessi al corso contraggono una ferma quadriennale nell'Arma dei carabinieri, perdendo il grado eventualmente rivestito durante il servizio prestato nelle Forze Armate.

2. Il predetto personale sara' assunto in forza dalla scuola allievi Carabinieri di assegnazione dalla data che verra' stabilita dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e da tale data assumerà la qualita' di allievo.

3. Agli ammessi al corso si applicano le norme per la scuola allievi Carabinieri, approvate con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

Art. 18

Presentazione al corso

1. Il corso allievi carabinieri si terra' presso una scuola allievi carabinieri e verra' svolto secondo i programmi e le modalita' stabilite dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e le disposizioni contenute nel regolamento per le scuole allievi Carabinieri.

2. L'amministrazione ha facolta' di convocare i vincitori prima della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica di controllo per accertare se siano ancora in possesso della prescritta idoneita' psico-fisica. Qualora riscontrati affetti da malattie o malformazioni sopravvenute, i candidati saranno rinviati al Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri per la verifica dell'idoneita' psico-fisica al servizio nell'Arma dei carabinieri. I provvedimenti di inidoneita' o temporanea inidoneita', che non si

risolva entro dieci giorni dalla data fissata per la presentazione, sono emessi dall'ufficio sanitario del Centro nazionale di selezione e reclutamento e comporteranno l'esclusione dal concorso. Il giudizio di idoneità è definitivo. I candidati giudicati idonei saranno sostituiti nell'ordine delle graduatorie di cui al precedente art. 13, da altri candidati idonei.

3. Per esigenze organizzative e logistiche, i vincitori frequenteranno, unitamente a coloro risultati vincitori del bando di «Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di duemilanovecentotrentotto allievi carabinieri in ferma quadriennale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 57 in data 20 luglio 2021, lo stesso corso di formazione, che potrà essere articolato secondo le modalità previste nell'art. 18 comma 3 del predetto bando.

4. I vincitori del concorso senza attendere alcuna comunicazione, dovranno presentarsi presso i reparti di istruzione, nella data e con le modalità che saranno rese note con avviso, avente valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, che sarà pubblicato nel sito internet www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V reparto, ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny, n. 2 - 00197 Roma, numero 06/80982935.

5. All'atto della visita medica di controllo i candidati vincitori dovranno consegnare:

a) il certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle vaccinazioni previste per la propria fascia di età, ai sensi del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonché quelle eventualmente effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse. In caso di assenza della relativa vaccinazione, dovrà essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia, parotite e varicella;

b) un certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh;

c) referto analitico, rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la visita, attestante l'esito del dosaggio quantitativo del glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attività enzimatica.

I candidati riconosciuti affetti da carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD, dovranno rilasciare dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione conforme al modello riportato nell'allegato «0».

6. I candidati vincitori di sesso femminile dovranno, altresì, consegnare un referto di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato, entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione (la data di presentazione non è da calcolare nel computo dei cinque giorni), presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o accreditata con il servizio sanitario nazionale. In caso di positività del test di gravidanza la visita medica di cui al precedente comma 2 sarà sospesa ai sensi dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e l'interessata sarà rinviata d'ufficio alla frequenza del primo corso utile.

7. I vincitori del concorso che non si presenteranno alla scuola allievi Carabinieri di assegnazione nel termine fissato saranno considerati rinunciatari e sostituiti a cura del Centro Nazionale di selezione e reclutamento nei termini di cui all'articolo 13, comma 5 entro i primi venti giorni di corso con altri candidati idonei in ordine delle medesime graduatorie. La Scuola potrà, comunque, autorizzare, per comprovati gravi motivi da preavvisare tramite il Comando Stazione carabinieri competente per territorio, il differimento della presentazione fino al decimo giorno dalla data di inizio del corso.

8. La rinuncia all'incorporamento o alla frequenza del corso, espressa o tacita, è irrevocabile.

9. I candidati dichiarati idonei vincitori dovranno altresì presentare o far pervenire, mediante plico raccomandato, direttamente al reparto di istruzione di assegnazione dell'Arma dei carabinieri una dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo lo schema in

allegato «P» dei sottoannotati documenti:

- cittadinanza italiana;
- godimento dei diritti politici;
- titolo di studio;
- stato civile.

10. Le dichiarazioni indicate al precedente comma:

non dovranno essere anteriori ai sei mesi rispetto alla data di presentazione;

dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza e godevano dei diritti politici fin dalla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

11. I militari in servizio dovranno altresì consegnare, all'atto della presentazione, copia conforme del foglio matricolare aggiornato in ogni sua parte, rilasciato dal Comando militare di provenienza.

12. In caso di dichiarazioni mendaci, rilascio ed uso di atti falsi, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 14.

Art. 19

Nomina a carabiniere

1. I candidati ammessi al corso, dopo sei mesi dalla data di inizio dello stesso, conseguiranno la nomina a carabiniere, previo superamento di esami e saranno immessi in ruolo al grado di carabiniere al termine del corso secondo l'ordine della graduatoria finale.

2. La nomina a carabiniere, ai sensi degli articoli 783 e 785 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

a) è subordinata:

1) all'accertamento, anche successivo alla stessa, del possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2;

2) al superamento del citato corso, dal quale i frequentatori potranno essere espulsi in ogni momento al ricorrere di una qualsiasi delle circostanze previste dal «regolamento per le Scuole Allievi carabiniere»;

b) sarà sospesa per coloro che, giudicati idonei al termine del corso, si trovino in una delle seguenti condizioni:

1) rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo;

2) sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato;

3) sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado;

4) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni.

Art. 20

Impiego al termine del corso

I vincitori saranno assegnati, quale prima sede di servizio presso Reparti/Enti/Uffici situati nella Provincia di Bolzano o aventi competenza regionale.

Art. 21

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate,

nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita' per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio' anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso.

2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento.

3. In relazione al trattamento dei dati, si comunica che:

a) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione del rapporto d'impiego/servizio e trova la base giuridica nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075;

b) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura di reclutamento e alla posizione giuridico - economica o di impiego del candidato, nonche', in caso di esito positivo del concorso, agli Enti previdenziali;

c) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo 1, lettere d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo le prescrizioni previste dall'art. 1055, commi 5 e 7;

d) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli Enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita' pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell'Amministrazione presso le competenti sedi giudiziarie;

e) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali in qualita' di Autorita' di controllo, con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it protocollo@pec.gpdp.it

4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli 15 e 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi al loro trattamento.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, titolare del trattamento, che si avvale, ognuno per la parte di propria competenza:

del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei Carabinieri;

dei presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 5, comma 1.

Art. 22

Accesso atti amministrativi

Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte dei partecipanti alla procedura concorsuale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, potranno essere trasmesse a mezzo e-mail al seguente indirizzo: cnsrcontentzioso@pec.carabinieri.it preferibilmente secondo il modello in allegato «Q».

Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2021

Il comandante generale: Luzi

Allegato A

Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato C

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato D

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato E

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato F

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato G

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato H

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato I

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato L

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato M

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato N

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato N annesso 1

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato N annesso 2

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato N annesso 3

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato O

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato P

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato Q

Parte di provvedimento in formato grafico